

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti Condizioni Generali sono state lette ed approvate dalle parti del contratto e costituiscono parte integrante dell'Ordine. Il contratto sottoscritto tra le parti, "Laurini Officine Meccaniche S.r.l." in qualità di Venditore e l'Acquirente indicato nell'Ordine, viene integrato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto a mezzo delle quali le parti convengono e stipulano quanto segue.

## 1. APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di contratto si applicano a tutte le vendite dei Prodotti, come meglio definiti in seguito, tra "Laurini Officine Meccaniche S.r.l.", C.F. e P.IVA n. 02164990349, con sede legale in Busseto (PR) Località Spigarolo snc e l'Acquirente.

Le seguenti Condizioni Generali vengono considerate accettate dall'Acquirente con il conferimento dell'Ordine.

Le condizioni generali dell'acquirente o eventuali scostamenti dalle presenti Condizioni necessitano, per la loro validità, dell'accettazione scritta espressa di "Laurini Officine Meccaniche S.r.l."

In assenza di altri accordi, vengono considerate concordate le "condizioni per il procedimento di collaudo degli impianti, di vendita e dei lavori di montaggio" di "Laurini Officine Meccaniche S.r.l." normalmente applicate.

## 2. DEFINIZIONI

Nel contratto i termini seguenti significano quanto segue:

"**Condizioni Generali**" o "**Condizioni**": si intendono le presenti Condizioni.

"**Contratto**": è l'insieme dell'Ordine, delle Condizioni Generali e di tutti i documenti in essi elencati che ne costituiscono parte integrante; fanno parte del Contratto anche le eventuali successive Variazioni d'Ordine.

"**Ordine**": definisce gli obblighi e i diritti tra Acquirente e Venditore per la vendita di Prodotti del Venditore.

"**Variazione d'Ordine**": è una variazione scritta all'Ordine, emessa dall'Acquirente ed accettata dal Venditore con la stessa procedura dell'Ordine, assunta per introdurre aggiunte, riduzioni e variazioni al contenuto dello stesso.

"**Acquirente**": è la società e/o ditta che emette l'Ordine al Venditore per l'acquisto dei Prodotti descritti in seguito.

"**Venditore**": si individua in "Laurini Officine Meccaniche S.r.l." che riceve l'Ordine dall'Acquirente per la vendita dei Prodotti descritti nel Contratto.

"**Prodotto**": indica i Prodotti (semilavorati e/o prodotti finiti e/o servizi) richiesti al Venditore e descritti nel Contratto, che dovranno essere forniti dal Venditore a fronte dell'Ordine.

"**Sede**": indica il luogo ove viene svolta stabilmente l'attività di "Laurini Officine Meccaniche S.r.l.", posta in 43011 Busseto (Pr), Località Spigarolo snc.

"**Specificia Tecnica**": indica le caratteristiche tecniche, costruttive, funzionali, estetiche, di qualità e di sicurezza, con riferimento al Prodotto e che costituisce parte integrante dei rapporti relativi alla compravendita del Prodotto unitamente alle Condizioni Generali e all'Ordine.

"**Vizi Occulti**": sono quei vizi e difetti di cui l'Acquirente non solo non era a conoscenza al momento della consegna, ma non avrebbe potuto neppure rilevarli utilizzando l'ordinaria diligenza.

## 3. FORMAZIONE DEL CONTRATTO

L'invio di un qualsiasi Ordine da parte dell'Acquirente costituisce piena e incondizionata accettazione delle presenti Condizioni Generali, le quali potranno essere derogate solo per iscritto dalle Parti, e anche in tal caso, le presenti Condizioni Generali continueranno ad applicarsi nelle parti non espressamente derogate.

Eventuali condizioni generali dell'Acquirente non troveranno applicazione, neppure parziale, se non sono espressamente accettate per iscritto dal Venditore. La stessa disposizione si applica in relazione a eventuali allegati alle presenti Condizioni Generali o agli Ordini che siano di provenienza dell'Acquirente e che contengano disposizioni concernenti:

- (i) garanzie, prestazioni, utilizzi del Prodotto e/o
- (ii) termini di responsabilità del Venditore diversi da quelli qui contenuti e/o
- (iii) una variazione ai diritti del Venditore qui contemplati.

L'eventuale inizio di esecuzione del Contratto da parte del Venditore, in assenza di specifica accettazione scritta di eventuali condizioni contrattuali proposte dall'Acquirente, difforni da quelle contenute nella proposta del Venditore, non implica adesione alle stesse. Laddove l'esecuzione degli Ordini dell'Acquirente da parte del Venditore avvenga prima della sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, le stesse troveranno immediata applicazione se pubblicate sul sito *internet* di "Laurini Officine Meccaniche S.r.l." o se comunque comunicate per iscritto all'Acquirente e da questo non contestate e/o fatte oggetto di richiesta di modifica prima dell'invio del primo Ordine.

## 4. MODIFICHE AL CONTRATTO

Eventuali modifiche al Contratto, proposte dall'Acquirente, comporteranno una modifica dello stesso solo se accettate per iscritto da parte del Venditore.

## 5. OGGETTO DEL CONTRATTO

### 5.1 ORDINE

Le presenti Condizioni Generali disciplinano i rapporti tra il Venditore e l'Acquirente di volta in volta instaurati mediante l'Ordine.

L'Ordine avrà ad oggetto i Prodotti del Venditore, fermo restando che il Venditore si riserva il diritto di non accettare ordini per prodotti e quantità diversi dall'Ordine originario.

### 5.2 SPECIFICA TECNICA

I Prodotti sono descritti nella Specifica Tecnica che indica le caratteristiche tecniche, costruttive, funzionali, estetiche, di qualità e di sicurezza, con riferimento al Prodotto e che costituisce parte integrante dei rapporti relativi alla compravendita del Prodotto unitamente alle Condizioni Generali e all'Ordine.

Resta inteso che qualora le Parti (i) intendano predisporre la Specifica Tecnica solo al momento dell'emissione del primo Ordine o (ii) intendano di comune accordo variane i contenuti in ragione della variazione dei Prodotti nel corso dell'esecuzione dei singoli Ordini, la Specifica Tecnica sarà allegata al primo Ordine o rispettivamente agli Ordini successivi, fermi restando in ogni caso i termini e le presenti Condizioni Generali.

Eventuali variazioni o modifiche rispetto a quanto indicato nella Specifica Tecnica dovranno essere concordate preventivamente per iscritto tra le parti.

Nella Specifica Tecnica dovranno essere indicati i margini di tolleranza, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di qualità, di peso, ecc., pattuiti.

Resta in ogni caso inteso che qualora la Specifica Tecnica sia stata predisposta dall'Acquirente, quest'ultimo si assume la piena responsabilità in ordine alle caratteristiche tecniche, costruttive, funzionali, estetiche, di qualità e di sicurezza del Prodotto.

### 5.3 DATI NON IMPEGNATIVI

I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, illustrazioni e listini prezzi hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non avranno quindi valore impegnativo se non nella misura in cui essi siano espressamente previsti nel Contratto.

## 6. CONSEGNA

### 6.1 INCOTERMS

Qualsiasi riferimento a termini commerciali ("DAP", "DAT", "EXW", ecc.) è da intendersi come richiamo agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, ultima versione.

### 6.2 TERMINI DI CONSEGNA

Salvo diversa pattuizione contenuta in ciascun Ordine, il termine di consegna indicato in ogni Ordine decorre dall'ultima delle seguenti date:

- (i) data di perfezionamento del Contratto, a seguito della accettazione dell'Ordine da parte del Venditore;
- (ii) data di ricezione da parte del Venditore dell'acconto eventualmente concordato tra le parti prima della consegna dei Prodotti.

Allo scadere del termine di consegna, il Venditore ha diritto a un ragionevole "termine di grazia" a decorrere dalla fine del termine contrattuale e meglio indicato in ciascun Ordine o comunque, se non indicato, da ritenersi non inferiore a 30 (trenta) giorni, senza la scadenza del quale il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile del ritardo.

Se la consegna è ritardata a causa di una qualsiasi delle circostanze previste dal successivo articolo 11, oppure da un atto e/o da una omissione dell'Acquirente, sarà concessa una proroga del termine di consegna tale da tenere ragionevolmente conto di tutte le circostanze del caso.

In caso di ritardo nella consegna imputabile al Venditore dopo la scadenza del "termine di grazia", l'Acquirente potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto del Venditore, il risarcimento del danno effettivo dallo stesso dimostrato, entro il limite massimo del 10% (dieci per cento) del prezzo dei Prodotti consegnati in ritardo.

Se l'Acquirente non ritira i Prodotti nel luogo e nel tempo stabiliti in Contratto e/o nell'Ordine per qualsiasi ragione che non sia imputabile al Venditore, lo stesso dovrà ugualmente eseguire tutti i pagamenti contrattualmente previsti come se i Prodotti fossero stati consegnati. In tal caso, il Venditore provvede al magazzino dei Prodotti, a spese e rischio dell'Acquirente. Il Venditore inoltre ha diritto al rimborso di tutte le spese giustificate nelle quali è incorso per eseguire il Contratto, tra cui a mero titolo esemplificativo, le spese di magazzino, comprese quelle non coperte dai pagamenti ricevuti, ferma restando ogni altra azione nei confronti dell'Acquirente per il fatto del mancato ritiro.

### 6.3 DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

Salva diversa pattuizione, il Venditore stabilirà il tragitto ed i mezzi di trasporto, così come si occuperà della scelta degli spedizionieri e dei vettori.

Salva diversa pattuizione, i documenti relativi alla consegna, marcatura, imballaggio, identificazione, raccolta, spedizione, trasporto e restituzione dei Prodotti saranno predisposti dal Venditore sulla base delle proprie procedure logistiche.

## 7. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

### 7.1 TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

Salvo diverso accordo tra le parti, i rischi passano in capo all'Acquirente all'arrivo dei Prodotti nel luogo convenuto per la consegna e dal momento in cui l'Acquirente è tenuto a prendere i Prodotti in consegna secondo l'Incoterms applicabile.

Il Venditore non risponde in alcun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio del rischio. L'Acquirente in nessun caso è liberato dall'obbligo di pagare il prezzo quando il perimento o il danneggiamento dei Prodotti avviene dopo il passaggio del rischio.

## 7.2 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

Il trasferimento della proprietà dei Prodotti in capo all'Acquirente si verifica esclusivamente a fronte del pagamento integrale del prezzo dei Prodotti.

## 7.3 RISERVA DI PROPRIETÀ

In caso di pagamenti dilazionati, i Prodotti restano di proprietà del Venditore sino all'integrale pagamento del prezzo.

L'Acquirente si impegna a fare quanto necessario per costituire una valida riserva di proprietà o per porre in essere una analoga forma di garanzia a favore del Venditore.

L'Acquirente si impegna altresì a collaborare con il Venditore nel porre in essere le misure necessarie per la protezione del diritto di proprietà del Venditore. Il Venditore è autorizzato a compiere ogni formalità necessaria a rendere comunque opponibile a terzi la riserva di proprietà.

## 8. PREZZI – PAGAMENTO

### 8.1 PREZZI

I prezzi applicati per la vendita dei Prodotti sono indicati nell'Ordine.

I prezzi dei Prodotti possono essere soggetti a revisione avuto riguardo dei seguenti fattori:

- (i) in caso di qualunque variazione dei costi del Venditore per l'acquisto di materie prime, di componentistica e per la produzione, con la conseguenza che il Venditore potrà chiedere l'intera differenza del prezzo pubblicata periodicamente sul Sole 24 Ore;
- (ii) volumi dei Prodotti ordinati dall'Acquirente.

### TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Ove le parti abbiano pattuito il pagamento posticipato rispetto alla data di consegna, questo dovrà essere effettuato, in assenza di diversa specificazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di fattura, mediante ricevuta bancaria. Il pagamento si considera effettuato quando l'importo entra nella disponibilità del Venditore presso la propria banca in Italia.

Ove le parti abbiano pattuito il pagamento anticipato rispetto alla consegna senza ulteriori indicazioni, si presume che il pagamento si riferisca all'intero prezzo. Salvo diverso accordo, il pagamento anticipato dovrà essere accreditato sul conto corrente del Venditore almeno 30 (trenta) giorni prima della data di consegna convenuta.

Ove le parti abbiano pattuito il pagamento mediante credito documentario, l'Acquirente dovrà curare, salvo diverso accordo, che un credito documentario irrevocabile venga notificato al Venditore al momento della conferma dell'Ordine. Il credito documentario dovrà essere confermato da una banca italiana gradita al Venditore e, salvo diverso accordo, dovrà essere pagabile a vista.

Ove le parti abbiano convenuto il pagamento contro documenti, il pagamento avverrà, salvo diverso accordo, Documenti Contro Pagamento.

Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico dell'Acquirente.

### 8.2 INTERESSI DI MORA

In caso di ritardato pagamento rispetto alla data pattuita, il Venditore potrà richiedere all'Acquirente gli interessi moratori per ritardato pagamento al tasso previsto dalla Direttiva CE n. 35/2000, recepita dall'Ordinamento Italiano con il D.Lgs. 09.10.02 n. 231. Gli interessi decorrono dalla data di scadenza del pagamento fino alla data di effettivo pagamento. Rimane comunque fermo il diritto del Venditore di agire nei confronti dell'Acquirente per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.

### 8.3 CONSEGUENZE DEL RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO

Il ritardato o il mancato pagamento comporta che:

- (i) il Venditore possa sospendere l'esecuzione dell'Ordine in corso e rifiutare di accettare nuovi Ordini fino al totale pagamento delle fatture arretrate;
- (ii) il Venditore, previo invio di diffida scritta di pagamento entro il successivo termine di 15 (quindici) giorni, possa pretendere il pagamento immediato dell'intero ammontare dovuto dall'Acquirente e di cui alle fatture rimaste non pagate, per effetto della decadenza dal beneficio del termine, indipendentemente dalla loro data di scadenza;
- (iii) il Venditore, previo invio di diffida scritta di pagamento entro il successivo termine di 30 (trenta) giorni, possa risolvere tutti i contratti in essere con l'Acquirente. Tale risoluzione avrà effetto su tutti gli Ordini che non siano ancora stati pagati, siano stati i relativi Prodotti consegnati o meno, indipendentemente dalla data di consegna.

Qualora dovesse emergere che l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dell'Acquirente è a rischio a causa di difficoltà finanziarie (in particolare, nel caso di cessazione dei pagamenti, richiesta di sottoposizione a procedure concorsuali, pignoramenti o esecuzioni, protesti di assegni o di cambiali e revoca dei finanziamenti, revoca dei fidi da parte delle assicurazioni sui crediti, sia nei rapporti tra le parti che nei rapporti con terzi), il Venditore potrà, a propria discrezione, richiedere il pagamento delle fatture non pagate e/o sospendere la fornitura di Prodotti fino al pagamento anticipato da parte dell'Acquirente o al rilascio di una garanzia di pagamento nella forma che il Venditore ritenga idonea.

### 8.4 COMPENSAZIONE -SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'Acquirente non può effettuare compensazioni sui pagamenti dovuti al Venditore in relazione ad alcuna pretesa, neppure a titolo di risarcimento, salvo autorizzazione scritta del Venditore. Qualora il Venditore autorizzi l'Acquirente alla compensazione, l'importo massimo che l'Acquirente potrà opporre in compensazione in caso di danno derivante da vizio o non conformità del Prodotto sarà pari al prezzo del Prodotto difettoso o non conforme.

Qualunque contestazione sollevata dall'Acquirente non potrà in ogni caso sospendere o ritardare l'obbligo dell'Acquirente di pagare alle date previste gli importi dovuti, né gli obblighi assunti contrattualmente, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

### 8.5 GARANZIE DI PAGAMENTO

Ove sia stato previsto che il pagamento debba essere accompagnato da garanzia bancaria, l'Acquirente dovrà mettere a disposizione contestualmente alla conferma dell'Ordine, una garanzia bancaria a prima domanda emessa da primaria banca italiana e pagabile contro semplice dichiarazione del Venditore di non avere ricevuto il pagamento entro i termini pattuiti. Le Parti potranno concordare specifiche garanzie di pagamento a favore del Venditore (rilascio di fideiussione presso primario istituto di credito o assicurativo; iscrizione di ipoteca a favore del Venditore su beni immobili o macchinari). Tali garanzie verranno concordate mediante sottoscrizione di atto separato.

Qualora l'Acquirente o gli eventuali garanti dello stesso non provvedessero al rilascio delle garanzie secondo i termini e le forme pattuite, il Venditore potrà sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni, senza che l'Acquirente abbia nulla a pretendere. Trascorsi ulteriori 30 (trenta) giorni dal termine previsto per il rilascio della garanzia, il Venditore potrà risolvere il Contratto.

## 9. COLLAUDO

I Prodotti vengono accuratamente controllati da "Laurini Officine Meccaniche S.r.l." durante la fase di produzione. Il collaudo viene effettuato presso la "Laurini Officine Meccaniche S.r.l." in assenza di altri accordi e riguarderà la verifica della corrispondenza delle specifiche richieste dall'Acquirente. Tale collaudo viene svolto entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione da parte del Venditore all'Acquirente che la merce è pronta per il collaudo. La data di esecuzione del collaudo verrà comunicata all'Acquirente al fine di consentirne la partecipazione.

Il collaudo viene eseguito in conformità alle condizioni per il procedimento di collaudo dei Prodotti e si conclude con la compilazione di un verbale di collaudo.

Il collaudo deve ritenersi comunque effettuato con esito positivo, con conseguente accettazione dei Prodotti da parte dell'Acquirente qualora:

- a) l'Acquirente presenza al collaudo, in caso di non specifica contestazione per iscritto nel verbale di collaudo di eventuali difetti essenziali dell'impianto e/o del Prodotto, durante o immediatamente dopo il collaudo o la messa in funzione;
- b) l'Acquirente dichiara di non volere assistere al collaudo, o comunque non vi presenzi;
- c) l'Acquirente proceda alla messa in funzione senza riserve dei Prodotti;
- d) l'Acquirente non consente che la messa in funzione sia effettuata entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione del montaggio o dell'installazione del Prodotto.

In caso di difetti di lieve entità, soprattutto quando questi non compromettono in misura considerevole l'efficienza dei Prodotti, l'Acquirente non può rifiutare l'accettazione e la sottoscrizione del verbale di collaudo. Tali difetti devono essere eliminati da "Laurini Officine Meccaniche S.r.l." entro un termine adeguato. L'Acquirente è tenuto a segnalare per iscritto al Venditore i vizi non riscontrabili all'atto del collaudo non appena vengono rilevati, altrimenti vengono considerati accettati. "Laurini Officine Meccaniche S.r.l." non risponde dei difetti che vengono denunciati al termine del periodo di garanzia di cui al successivo articolo 10 e comunque entro 8 (otto) giorni dalla relativa scoperta.

L'Acquirente si impegna a non utilizzare il bene senza il consenso scritto di "Laurini Officine Meccaniche S.r.l." prima della sottoscrizione del verbale di collaudo.

Qualora il collaudo abbia esito negativo il Venditore, entro un congruo termine, rimedierà ai difetti risultanti dal verbale di collaudo. Il collaudo verrà ripetuto e si terrà con le stesse modalità e conseguenze del primo in un tempo ragionevole. L'eventuale ripetizione del collaudo avrà per oggetto la sola verifica dello specifico difetto risultante dal verbale di collaudo precedente. In ogni caso l'Acquirente non avrà il diritto di contestare l'esistenza di difetti esulanti dall'oggetto del secondo collaudo. Agli eventuali collaudi o verifiche successivi al secondo si applicheranno le stesse modalità previste sopra ma con l'oggetto più ristretto che risulta dal verbale di collaudo precedente.

## 10. CONTROLLI CERTIFICAZIONI E GARANZIA SUI PRODOTTI

### 10.1 CONTROLLI E RESI

Immediatamente alla ricezione dei Prodotti, l'Acquirente dovrà esaminare l'imballaggio al fine di individuare qualsiasi segno di danneggiamento o manomissione nell'imballaggio. Nel caso in cui l'Acquirente rilevi qualche danneggiamento o manomissione, dovrà comunicarlo immediatamente al vettore ed indicarlo sulla bolla di consegna. Riferimenti generici quali "imballaggi danneggiati" o "accettato con riserva", senza indicazione del tipo di danneggiamento e del numero degli imballaggi danneggiati non sono sufficienti. Un'accettazione con riserva dei Prodotti senza motivazione o con motivazione infondata non è efficace.

Non appena i Prodotti siano giunti al luogo di consegna, l'Acquirente deve verificare i Prodotti e i documenti di trasporto. L'Acquirente, entro 2 (due) giorni dal momento della ricezione, deve comunicare per iscritto al Venditore eventuali mancanze o danni dei Prodotti, perdite durante il trasporto o errori nella documentazione. Decorso tale periodo di tempo, i Prodotti devono intendersi come pienamente e incondizionatamente accettati dall'Acquirente.

Il preventivo ed esplicito consenso da parte del Venditore è indispensabile per la restituzione dei Prodotti. I Prodotti restituiti senza la suddetta autorizzazione dovranno intendersi accettati da parte dell'Acquirente.

Se il Venditore autorizza la restituzione dei Prodotti danneggiati per la riparazione o la sostituzione, l'Acquirente si accolla, salvo patto contrario, le spese e il rischio del trasporto.

La restituzione all'Acquirente dei Prodotti riparati o sostituiti avrà luogo, tranne patto contrario, a spese e rischio del Venditore.

### 10.2 CERTIFICAZIONI

Il Venditore, a fronte di richiesta dell'Acquirente, dovrà consegnare all'Acquirente i certificati di qualità indicati nella Specifica Tecnica o altro documento attestante la conformità dei Prodotti alle rispettive indicazioni della Specifica Tecnica.

### **10.3 GARANZIA**

Il Venditore garantisce che tutti i Prodotti sono conformi alle Specifiche Tecniche e alle certificazioni rilasciate (con le tolleranze indicate nelle Specifiche Tecniche o contrattualmente concordate o previste secondo gli *standard* internazionali) per un periodo di dodici (12) mesi dalla consegna dei Prodotti all'Acquirente o per il diverso eventuale minor periodo previsto dagli *standard* internazionali.

Qualora venga riscontrato un difetto occulto di materiale o di fabbricazione nel periodo di validità della garanzia, l'Acquirente sarà tenuto a denunciarlo a mezzo PEC al Venditore nel termine di 8 (otto) giorni dalla relativa scoperta, a pena di decadenza. Il Venditore, in caso di tempestiva denuncia del difetto nel rispetto dei termini di cui sopra, si impegna ad eseguire, durante il normale orario di lavoro e presso la sede del Venditore e/o presso la sede di un concessionario del Venditore e/o presso altra officina autorizzata le seguenti attività:

- a) riparare o sostituire, a discrezione del Venditore, parti e componenti che il Venditore ha ritenuto essere difettose. In tale ipotesi, le parti e i componenti sostituiti nei termini di garanzia, diventano di proprietà del Venditore;
- b) sostituire olio lubrificante, filtri, anticongelante e altri articoli di servizio resi inutilizzabili dal difetto;
- c) fornire la manodopera necessaria per la risoluzione del difetto.

Fermo quanto sopra, resta comunque inteso che saranno a carico dell'Acquirente:

- i. i costi associati al trasporto del Prodotto;
- ii. i costi di manodopera diversi da quelli contemplati alle precedenti lettere a), b) e c) del presente articolo;
- iii. le spese di viaggio anticipate dai tecnici dell'assistenza del Venditore;
- iv. le imposte locali, se dovute;
- v. i costi di spedizione delle parti eccedenti la tariffa ordinaria;
- vi. il costo per l'analisi dei reclami, salvo il difetto non sia riconducibile a un vizio di fabbricazione e/o del materiale.

Il Venditore non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari (da parte dell'Acquirente o di eventuali utilizzatori finali) se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente richiamate nei documenti contrattuali.

La garanzia del Venditore non copre i difetti derivanti da una difettosa lavorazione, manutenzione o riparazione eseguita da soggetti diversi dal Venditore o suoi mandatari, né da normale deterioramento, né da un qualsiasi utilizzo e/o installazione che il Venditore reputi inadeguati. In nessun caso il Venditore è responsabile per i difetti di conformità e per i vizi che abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi.

La presente garanzia è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore comunque originata dai Prodotti; in particolare l'Acquirente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del Venditore.

La presente garanzia è riconosciuta dal Venditore esclusivamente nei confronti dell'Acquirente e non opererà in favore di terzi, tra cui a mero titolo esemplificativo i clienti finali dell'Acquirente, salvo diverso accordo per iscritto tra le parti.

### **10.4 CONTESTAZIONI – RIMEDI**

In caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti, il Venditore sarà tenuto, unicamente a propria scelta, alla riparazione dei Prodotti o alla fornitura di Prodotti in sostituzione di quelli difettosi. Resta altresì opzione del Venditore richiedere all'Acquirente la rottamazione *in loco* del Prodotto difettoso, restando inteso che in tal caso all'Acquirente sarà riconosciuto un rimborso pari al valore del Prodotto difettoso detratto il valore del rottame.

Eventuali vizi o difetti dei Prodotti consegnati non potranno essere denunciati dall'Acquirente, nel periodo di durata della garanzia del Venditore, nell'ipotesi in cui i Prodotti siano già stati messi in lavorazione dall'Acquirente, ovvero incorporati in prodotti, macchinari o impianti del cliente finale dell'Acquirente.

Per valersi dei rimedi previsti al presente articolo, l'Acquirente deve notificare per iscritto al Venditore vizi, mancanza di qualità e difetti di conformità nei termini di legge (8 giorni), specificando le ragioni della contestazione.

Il Venditore si riserva il diritto, a propria discrezione, di ispezionare e verificare i Prodotti contestati. Qualora il Venditore, all'esito della propria ispezione, non riconosca i difetti denunciati dall'Acquirente, il Venditore e l'Acquirente compiranno ogni ragionevole sforzo al fine di addivenire ad una soluzione amichevole.

Qualora le Parti non dovessero addivenire ad una soluzione amichevole, la controversia sarà risolta da un esperto indipendente, sulla base della seguente procedura:

- (i) la Parte che intende avviare la procedura dovrà darne comunicazione per iscritto all'altra parte, indicando l'esperto che suggerisce di nominare;
- (ii) entro dieci (10) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'altra Parte può accettare, a mezzo di comunicazione scritta, l'esperto suggerito; in tale caso l'esperto è nominato;
- (iii) qualora l'esperto indicato non sia accettato entro il suddetto termine di dieci (10) giorni, l'esperto sarà nominato a cura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'Emilia, a fronte di richiesta della Parte più diligente;
- (iv) l'esperto nominato dovrà decidere la controversia entro trenta (30) giorni dalla sua nomina, indicando anche la Parte che dovrà farsi carico delle spese di perizia tecnica (ovvero la misura di ripartizione delle spese tra le Parti);
- (v) l'esperto dovrà tempestivamente comunicare la propria decisione alle Parti contemporaneamente;
- (vi) la decisione dell'esperto sarà vincolante per le Parti.

L'Acquirente non procederà alla riparazione o alla sostituzione dei Prodotti contestati, né richiederà di effettuare tali operazioni ad un terzo, per il tutto periodo di durata della procedura prevista nel presente articolo, salvo autorizzazione scritta da parte del Venditore.

### **11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ – LIMITE DEI DANNI**

#### **11.1 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

Il Venditore non sarà responsabile per qualsiasi danno indiretto o consequenziale originato dai Prodotti, inclusi, a mero titolo esemplificativo, mancato guadagno (diretto o indiretto), mancato fatturato, campagne di ritiro.

L'Acquirente non potrà sollevare alcuna pretesa per infortuni alle persone o per danni alle cose diverse dai Prodotti, a meno che risulti dalle circostanze del caso che il Venditore abbia commesso una colpa grave.

La "colpa grave" non comprende ogni e qualsiasi mancanza di adeguata cura o perizia, ma significa un atto od omissione del Venditore che implichi o una mancata presa in considerazione di quelle serie conseguenze che un fornitore coscienzioso avrebbe normalmente previsto come probabilmente verificanti, oppure una deliberata noncuranza di qualsiasi conseguenza derivante da tale atto od omissione.

#### **11.2 LIMITE DEI DANNI**

Qualora il Venditore sia tenuto al risarcimento dei danni nei confronti dell'Acquirente, tali danni non possono superare il valore del danno che il Venditore avrebbe potuto ragionevolmente prevedere al momento del perfezionamento del Contratto.

Qualora invochi la non esecuzione del Contratto, l'Acquirente è tenuto a prendere tutte le misure necessarie per mitigare la perdita che si è verificata. Se l'Acquirente trascura di fare quanto sopra, il Venditore può pretendere una riduzione dei danni.

Resta inteso che il risarcimento del danno eventualmente dovuto dal Venditore all'Acquirente non potrà superare un importo pari al valore del prezzo del Prodotto difettoso.

### **12. RESPONSABILITÀ DELL'ACQUIRENTE**

L'Acquirente è tenuto ad accertarsi che i Prodotti siano conformi alle leggi del Paese di destinazione degli stessi ed informerà prontamente, e comunque prima della spedizione dei Prodotti, il Venditore di eventuali modifiche da introdursi; in tal caso il Venditore sarà libero di rifiutare l'Ordine o di addebitare il maggior costo all'Acquirente.

L'Acquirente dovrà fornire al Venditore tutti i documenti e i dati rilevanti ai fini della tracciabilità dei propri clienti finali destinatari dei Prodotti o dell'utilizzo finale dei Prodotti.

Resta in ogni caso inteso che qualsiasi responsabilità che possa derivare dai Prodotti, per eventi successivi al passaggio dei rischi all'Acquirente, ivi compresi eventuali danni a persone o cose, sarà ad esclusivo carico dell'Acquirente, che terrà indenne il Venditore e che si impegna, altresì, ad assicurare ogni rischio relativo in maniera adeguata, senza diritto di regresso nei confronti del Venditore. L'Acquirente dà sin d'ora il suo consenso ad essere chiamato in causa in caso di procedimento promosso contro il Venditore da terzi, inclusi i clienti finali dell'Acquirente.

### **13. FORZA MAGGIORE**

Entrambe le parti possono sospendere l'esecuzione dei loro obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irrazionalmente dispendiosa a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla loro volontà, ad esempio, nel caso in cui si verifichi uno o più dei seguenti impedimenti:

- a) guerra (dichiarata o meno), conflitto armato o grave minaccia dello stesso (quale tra l'altro l'attacco ostile, il blocco, l'embargo militare), ostilità, invasione, atto di un nemico straniero, vasta mobilitazione militare;
- b) guerra civile, rivolta, ribellione e rivoluzione, potere militare o usurpato, insurrezione, sommossa civile o disordine, violenza di massa, atto di disobbedienza civile;
- c) atto di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- d) atto emesso da un'autorità, sia legale che illegale rispetto a qualsiasi legge o ordine governativo, norma, regolamento o disposizione, restrizione legale, espropriazione, acquisizione obbligatoria, sequestro di opere, requisizione, nazionalizzazione, controlli del prezzo o restrizioni e imposizioni dei relativi dazi;
- e) causa di forza maggiore, peste, epidemie, calamità naturale, quale tra l'altro la tempesta violenta, il ciclone, il tifone, l'uragano, il tornado, l'alluvione, la bufera di neve, il terremoto, l'attività vulcanica, la frana, il maremoto, lo tsunami, l'inondazione, il danno o la distruzione causata da un fulmine, la siccità;
- f) esplosione, incendio, distruzione di macchine, attrezzature, fabbriche e di qualsiasi tipo di installazione, guasto prolungato del trasporto, delle telecomunicazioni o della corrente elettrica;
- g) generale disturbo del lavoro quale tra l'altro il boicottaggio, lo sciopero e la serrata, le proteste, l'occupazione delle fabbriche e dei locali.

La parte che ha invocato legittimamente la presente clausola è liberata dal proprio obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto a partire dal momento in cui l'impedimento abbia comportato il mancato adempimento e qualora l'avviso di ciò venga dato tempestivamente o, se l'avviso di ciò non è dato tempestivamente, dal momento in cui l'altra parte abbia ricevuto notizia dell'impedimento.

La parte che ha invocato legittimamente questa clausola è sollevata da ogni responsabilità per danni o qualsiasi altro rimedio contrattuale per violazione del Contratto.

Ove la sospensione causata da forza maggiore si protragga per più di 6 (sei) settimane ciascuna parte può risolvere il Contratto, inviando all'altra parte, entro 10 (dieci) giorni, una comunicazione scritta di recesso.

Se il contratto viene risolto in base all'art. 13, la ripartizione delle spese effettuate per la esecuzione del Contratto viene stabilita mediante accordo tra le parti.

In mancanza di tale accordo, compete all'esperto, investito della controversia sulla base della procedura di cui all'art. 10, stabilire quale delle parti si è trovata nella impossibilità di eseguire le proprie obbligazioni e determinare la misura delle spese da rimborsare. Se l'esperto decide che entrambe le Parti si sono trovate nella impossibilità di eseguire le loro obbligazioni, egli ripartisce proporzionalmente le suddette spese tra le parti in modo equo e ragionevole, tenute presenti le circostanze del caso.

Agli effetti del presente articolo, il termine "spese" significa l'esborso effettivo ragionevolmente sostenuto dopo che entrambe le parti abbiano ridotto, nella misura del possibile, le loro perdite.

#### **14. KNOW HOW - MARCHI**

Tutta la documentazione tecnica ed il *Know-how*, sia esso brevettato o meno (le "Informazioni Riservate"), trasmessi dal Venditore nell'ambito del Contratto sono di proprietà esclusiva del Venditore e pertanto non potranno essere copiati, trasmessi a terzi o utilizzati dall'Acquirente e/o da terzi in genere. L'Acquirente si obbliga a custodire con il massimo scrupolo le Informazioni Riservate. Le Informazioni Riservate saranno utilizzate dall'Acquirente esclusivamente per l'esecuzione del presente Contratto e non potranno essere in alcun modo utilizzate per altre finalità.

L'esecuzione di un Ordine non attribuisce all'Acquirente alcun diritto sui marchi del Venditore, sui suoi segni distintivi, sui loghi e sul nome.

Nel caso in cui l'Acquirente non osservi la presente disposizione e quelle previste dalla legge in relazione ai marchi ed al *copyright*, il Venditore avrà il diritto di esercitare le azioni previste dalla legge in materia di proprietà intellettuale ed industriale, oltre che dalle norme in materia di concorrenza sleale.

#### **15. RISOLUZIONE – RECESSO**

##### **15.1 RISOLUZIONE**

Il Venditore potrà risolvere il rapporto contrattuale derivante dalle presenti Condizioni Generali e ogni singolo Ordine senza l'obbligo di alcun preavviso, mediante semplice invio all'Acquirente di raccomandata a.r., posta elettronica certificata o fax, nei seguenti casi:

(i) l'Acquirente non paga gli importi contrattualmente dovuti entro 15 (quindici) giorni dall'invio di formale diffida ad adempiere da parte del Venditore;

(ii) l'Acquirente rifiuta od omette di prendere in consegna i Prodotti offerti in conformità con le presenti Condizioni Generali ed il relativo Ordine;

(iv) mancato rilascio da parte dell'Acquirente delle garanzie di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 8.6.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale derivante dalle presenti Condizioni Generali e del relativo Ordine da parte del Venditore sulla base dell'art. 13, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni, il Venditore potrà richiedere il pagamento immediato di tutti gli importi dovuti dall'Acquirente, che diventeranno immediatamente esigibili; potrà disporre di tutti i Prodotti a sua discrezione; sarà sollevato da ogni obbligo ulteriore di fornitura di Prodotti all'Acquirente; l'Acquirente dovrà rimborsare ogni danno o spesa connessa.

##### **15.2 RECESSO PER GIUSTA CAUSA**

Il Venditore può recedere dal rapporto contrattuale derivante dalle presenti Condizioni Generali e da ogni singolo Ordine, per mezzo di semplice comunicazione scritta all'Acquirente, nel caso in cui:

(i) l'Acquirente sia dichiarato fallito o divenga insolvente o sia nominato un curatore allo scopo di tutelare i creditori o comunque sia sottoposto a qualsiasi procedura concorsuale;

(ii) l'Acquirente entri in liquidazione, volontaria o meno;

(iii) l'Acquirente venga acquisito o incorporato o trasferisca i propri beni ad un concorrente del Venditore.

##### **15.3 RECESSO DA PARTE DEL VENDITORE**

Il Venditore potrà recedere dal rapporto derivante dalle presenti Condizioni Generali per qualsiasi motivo mediante comunicazione scritta, con un preavviso di 30 (trenta) giorni. Nel caso di recesso da parte del Venditore, il Venditore non sarà tenuto a corrispondere alcuna penale, indennizzo o risarcimento all'Acquirente, fermo restando che il Venditore sarà in ogni caso tenuto all'esecuzione degli Ordini pendenti.

#### **16. PENALI PER RECESSO**

Nel momento in cui il Venditore accetta il Contratto non è più possibile recedere dallo stesso.

Un eventuale recesso dal Contratto per volontà o fatto dell'Acquirente importerà l'applicazione di una penale pari al prezzo pattuito nel Contratto per la fornitura dei Prodotti maggiorato di una percentuale del 10% (dieci per cento), salvo quanto previsto al precedente art. 15.

#### **17. CLAUSOLA D'IMPEGNO AL RISPETTO DEL MODELLO EX D. LGS. 231/2001 E DEL CODICE ETICO; CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Acquirente è a conoscenza che "Laurini Officine Meccaniche S.r.l." ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, e dichiara di averne preso visione sul sito *web* aziendale (<https://www.laurini.com/>) e di averne compreso i contenuti.

L'Acquirente aderisce ai principi del succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché si impegna a rispettarne i contenuti, astenendosi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'Acquirente si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori e/o dipendenti, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i protocolli comportamentali previsti da "Laurini Officine Meccaniche S.r.l." ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale. L'Acquirente manleva fin d'ora "Laurini Officine Meccaniche S.r.l." per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'Acquirente o di suoi eventuali collaboratori e/o dipendenti.

Qualora l'Acquirente, o suoi eventuali collaboratori e/o dipendenti, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte dell'Acquirente o di suoi eventuali collaboratori e/o dipendenti, "Laurini Officine Meccaniche S.r.l." potrà risolvere il presente Contratto, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. "Laurini Officine Meccaniche S.r.l." potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

#### **18. CONTROLLI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Acquirente si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D. Lgs. 231/01 di "Laurini Officine Meccaniche S.r.l.", previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.

L'Acquirente è informato e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali dell'organizzazione di "Laurini Officine Meccaniche S.r.l." o di terzi specialisti incaricati.

L'Acquirente si impegna a segnalare, all'Organismo di Vigilanza di "Laurini Officine Meccaniche S.r.l.", casi di violazione dei principi contenuti nei documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei protocolli del Modello.

#### **19. LEGGE APPLICABILE**

L'Ordine di acquisto sarà regolamentato ed interpretato sotto ogni punto di vista dalla Legge Italiana, tranne per quanto espressamente previsto nell'Ordine.

In ogni caso, resta inteso tra le parti che tutti i Contratti e gli Ordini disciplinati dalle presenti Condizioni Generali sono regolati dalla legge italiana, inclusa, nel caso che l'Acquirente non sia di nazionalità italiana, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980).

#### **20. FORO COMPETENTE**

Le parti espressamente convengono che ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente Contratto e/o dei singoli Ordini sarà di esclusiva competenza del Foro di Parma.

#### **21. PRIVACY**

In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le parti si danno atto che sono state reciprocamente rese note le informazioni di cui alla legge 675/1996, al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679.

Ciascuna parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei propri dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla legge 675/1996, dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, in relazione alle finalità necessarie alla gestione del Contratto.